



**COMUNE DI PULSANO**  
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**N°. 129 del 17/07/2019**

**Oggetto: DETERMINAZIONE MISURA INDENNITÀ DI POSIZIONE E DI RISULTATO ALLE P.O.**

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di luglio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Ing Francesco LUPOLI e con l'intervento degli Assessori:

	P	A
ING. FRANCESCO LUPOLI	X	
DOTT. LUIGI LATERZA	X	
ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
MARIKA MANDORINO	X	
DOTT. FRANCESCO MARRA	X	
GEOM. FABRIZIO MENZA	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

**Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

**REGOLARITA' TECNICA**  
Parere: Favorevole  
Data: 25/06/2019  
**Responsabile del Servizio**  
f.to ARCANGELO LIBERA

**REGOLARITA' CONTABILE**  
Parere: Favorevole  
Data: 15/07/2019  
**Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Stefano LANZA

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii. ha sancito il principio di separazione dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, attribuiti agli organi di governo dai poteri di gestione amministrativa, finanziaria e contabile, assegnati ai dirigenti ed al CAPO I, art. 89, riconosce la potestà regolamentare degli enti nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici;
- che gli stessi principi ed indirizzi sono confermati Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo vigente, il quale, tra l'altro, all'articolo 4 distingue le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, interpretativo e di controllo da quelle attuative e gestionali;
- che, dunque, spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
- che, inoltre, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del sopra detto D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti;
- che il sopra citato D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ss.mm.ii., dopo aver precisato in dettaglio, all'articolo 107, funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza, all'articolo 109, comma 2 prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- che, secondo quanto precisato al comma 1 del medesimo art. 109, "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato" dal Sindaco con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi di programma, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- che la competenza del Sindaco in materia di nomina dei responsabili di massima struttura (responsabili di "settore" secondo la definizione dell'attuale schema organizzativo dell'Ente) è stabilita anche all'art. 15 del "Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 107 del 30.06.2000 e ss.mm.ii.;

### RICHIAMATI, in via preliminare:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto in data 31 marzo 1999 (Ordinamento Professionale), relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale degli enti locali, nel quale, agli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. sottoscritto il 31 marzo 1999 (Ordinamento Professionale) è contenuta la disciplina concernente l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative, la quale, in particolare, all'art. 11, prevede la possibilità di istituire analoghe posizioni

anche negli enti di minori dimensioni demografiche, sprovvisti di dirigenza, individuando il personale cui conferire gli incarichi in argomento nei dipendenti ai quali sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato;

- l'articolo 15 del C.C.N.L. stipulato il 22.01.2004, in base al quale negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999;

**RICHIAMATO**, altresì, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, divenuto efficace in data 22.05.2018 e valido per il Triennio 2016-2018 il quale:

- all'articolo 13 disciplina l'Area delle posizioni organizzative e, in particolare, stabilisce:
  - al comma 1 che le posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, a meno che l'ente non sia privo di personale inquadrato nella categoria D;
  - al comma 3 che gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e all'art.10 del C.C.N.L. del 22.01.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.;
- all'articolo 14, comma 1 stabilisce che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
- all'articolo 14, comma 3 prevede che gli incarichi possano essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
- all'articolo 17 conferma il contenuto dell'art. 15 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevedendo che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13;

**PRESO ATTO** del disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;

Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

**TENUTO CONTO** che con nota 11799 del 20.06.2019 il responsabile del settore finanziario ha

certificato che gli stanziamenti di bilancio previsti per l'anno 2016 sono pari ad € 104.167,68 e che tali importi sono al netto degli oneri previdenziali e IRAP;

#### **DATO ATTO:**

- della deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 03.05.2019 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa;
- che il Sindaco, con propri decreti tra l'altro:
  - ha conferito, con decorrenza dal 20 maggio 2019 e sino al 31.12.2019 gli incarichi di Responsabile di Settore a dipendenti di categoria D in servizio a tempo indeterminato, con attribuzione delle funzioni previste dall'art. 107 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., con riferimento alle materie ed agli ambiti di attività di competenza;
  - ha dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. stipulato il 22.01.2004, essendo il Comune di Pulsano ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i predetti Responsabili di struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari di posizione organizzativa, per la durata dell'incarico di Responsabile di Settore;
- che, quindi, con i sopra detti Decreti sindacali sono stati conferiti le P.O. per:
  1. Settore Comunicazione Pubblica e Istituzionale, URP, Personale, Sito Web, Pubblicazioni, Trasparenza ad Arcangelo Libera,
  2. Settore Urbanistica, Demanio Marittimo, Agricoltura a Pasquale D'Amato,
  3. Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo a Cosimo D'Errico,
  4. Settore Segreteria, Contratti, Contenzioso, Attività Produttive, SUAP a Giuseppe Laliscia,
  5. Settore Economico Finanziario a Stefano Lanza,
  6. Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione a Anna Rita D'Errico,
  7. Settore Servizi Demografici, Cultura, Sport e Spettacolo a Tiziana Di Biaso,
  8. Settore Polizia Municipale, Ecologia, Igiene e Sanità a Luigi Lorè;

#### **TENUTO PRESENTE:**

- che ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del sopra richiamato C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente e la valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15;
- che il sopra citato articolo 15 del pure sopra richiamato C.C.N.L. del 21.05.2018 prevede, tra l'altro:
  - al comma 1 che il trattamento economico spettante al personale di categoria D titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato e assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario;
  - al comma 2 che l'importo della retribuzione di posizione dei titolari di P.O. varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità,

sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa e che ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;

- al comma 4 che gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

- al comma 5 che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;

- al comma 6 che nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim;

- che, comunque, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 1, ai titolari di posizione organizzativa possono essere erogati, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, anche i compensi aggiuntivi accessori di cui all'art. 18 del medesimo C.C.N.L. del 21.05.2018;

#### **CONSIDERATO:**

- che così come da delibera di G.M. n. 74 del 03.05.2019 l'importo della retribuzione di posizione da attribuire ad ogni singolo soggetto cui sono stati assegnati gli incarichi di che trattasi, nonché la percentuale massima della retribuzione di risultato da calcolare sulla misura dell'indennità di posizione sarà stabilita dall'OIV;

**EVIDENZIATO**, quindi, che la somma destinata nel fondo risorse decentrate anno 2019 alle posizioni organizzative deve essere detratta dal fondo;

**PRESO ATTO** che gli aspetti della riforma contabile (armonizzazione) che più ci interessano, ai fini della contabilizzazione delle spese di personale ed, in particolare, del fondo risorse decentrate, sono l'attuazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata e la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato – art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria per cui a decorrere dall'anno 2015 negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, co. 1, lett. a) e b) è stato iscritto il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti;

**RITENUTO NECESSARIO**, nelle more della pesatura delle posizioni organizzative, individuare la somma massima annua da destinare al finanziamento delle indennità di posizione e di risultato che risulta essere pari ad € 104.167,68;

**PRESO ATTO** che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante ed a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituti del fondo che risultano esigibili nell'anno/i seguente/i a quello di registrazione dell'impegno di spesa, sono state registrate con FPV, ovvero nell'anno 2019 sarà liquidata la produttività 2018 (FPV anno 2018 – impegni anno 2019 coperti da FPV) e nell'anno 2019 sarà impegnata la parte del

fondo esigibile nell'anno 2019 (comparto, progressioni ...) e destinata la quota riguardante il trattamento accessorio da liquidare all'esercizio successivo (2020), con la costituzione del fondo pluriennale vincolato, il cui utilizzo permetterà di coprire tali spese nell'anno 2020;

**PRESO ATTO:**

- che l'indennità di posizione viene liquidata mensilmente tramite busta paga, mentre l'indennità di risultato viene liquidata l'anno successivo in base alle valutazioni dei responsabili da parte dell'OIV;
- che la somma per l'impegno di spesa per l'indennità di risultato è stata stanziata nel bilancio di previsione 2019 come FPV, per la costituzione del fondo pluriennale vincolato il cui utilizzo permettere di coprire tali spese nell'anno 2020;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011";

**RICORDATO** che, con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 29.04.2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n.108 del 10.06.2019, con la quale è stato approvato il PEG ed il Piano delle performance triennio 2019-2021;

**VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 19.12.2016;

**VISTO** il disposto del principio contabile 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" ed in particolare il paragrafo 5 che disciplina le modalità per l'assunzione degli impegni di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

**VISTI:**

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;
- le disposizioni vigenti in materia di spesa del personale;
- la normativa in materia finanziaria;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", le cui norme, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.126/2014, si applicano a decorrere dal 01.01.2015 per tutti gli enti;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**DATO ATTO** che tale impegno risulta esigibile entro il 31 dicembre 2019 per l'indennità di posizione ed entro il 31 dicembre 2020 per l'indennità di risultato;

**PRESO ATTO** che tale spesa trova copertura nel Bilancio 2019-2021;

**PRESO ATTO** che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'art. 3, ha previsto, con la modifica all'art. 147 del TUEL, un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali";

**RITENUTO:**

- di stabilire che la Retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun titolare di posizione organizzativa è anch'essa confermata nella misura massima del 19,20% dell'indennità di posizione attribuita, e pertanto per un importo totale di € 20.000,06, oltre oneri e Irap, da corrispondere, previa valutazione dell'attività svolta, in rapporto al risultato conseguito a seguito di detta valutazione;
- di precisare che:
  - l'attribuzione del sopra detto trattamento economico ha decorrenza dal 20.05.2019, data di decorrenza degli incarichi di Capo Settore, stabilita dal Sindaco nel provvedimento di nomina;
- dare atto che:
  - la spesa per le retribuzioni in argomento, pari a € 104.167,68 oltre oneri CPDEL e IRAP, trova copertura finanziaria nei relativi appositi Capitoli del Bilancio 2019, cui fanno capo anche le voci stipendiali del personale interessato;
  - il relativo onere è completamente a carico del bilancio comunale e non incide sul "Fondo Risorse Decentrate";
- dare incarico al responsabile del settore personale ed al responsabile del settore economico finanziario per adempiere agli atti conseguenziali;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal responsabile del servizio personale e del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CONSIDERATO:**

- che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Segretario Generale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;
- che di tanto e dell'assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
- che il Segretario Generale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento all'atto in oggetto non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

**AD UNANIMITÀ** di voti espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**DI RIPORTARE** in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrale e sostanziale;

**DI CONFERMARE** in € 104.167,68, al netto degli oneri previdenziali ed IRAP, la misura individuale annua, comprensiva della quota di 13<sup>^</sup> mensilità, della retribuzione di posizione e

di risultato da corrispondere ai titolari di posizione organizzativa;

**DI STABILIRE** che la Retribuzione di risultato da corrispondere al ciascun titolare di posizione organizzativa è anch'essa confermata nella misura massima del 18,24% dell'indennità di posizione attribuita, da corrispondere, previa valutazione dell'attività svolta, in rapporto al risultato conseguito a seguito di detta valutazione;

**DI PRECISARE:**

- che l'attribuzione del sopra detto trattamento economico, previa pesatura da parte dell'OIV, ha decorrenza dal 20.05.2019, data di decorrenza degli incarichi di Capo Settore, stabilita dal Sindaco nel provvedimento di nomina;
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del 21.05.2018, la retribuzione di posizione e quella di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, esclusi, tuttavia, i compensi aggiuntivi accessori di cui all'art. 18 del medesimo C.C.N.L. ;

**DI DARE ATTO:**

- che la somma complessivamente necessaria per la corresponsione delle retribuzioni di che trattasi è pari su base annua a € 104.167,00 di cui € 85.167,00 per retribuzione di posizione ed € 19.000,68 per retribuzione di risultato, oltre CPDEL (23,8%) per € 24.791,90 e IRAP (8,5%) per € 8.854,25 per complessivi € 33.646,15 e quindi, in totale, € 137.813,83;
- che la somma complessiva, effettivamente necessaria per l'Anno 2019 ai fini della corresponsione delle sopra dette retribuzioni, è pari a € 137.813,83 di cui € 85.167,00 per retribuzione di posizione ed € 19.000,68 per retribuzione di risultato, oltre oneri CPDEL e IRAP per complessivi € 33.646,15 e quindi, in totale, € 137.813,83;
- che la spesa calcolata su base annua di € 137.813,83 e prevista per l'anno 2019 farà capo agli analoghi capitoli del bilancio 2019 e successivi;
- che il relativo onere è completamente a carico del bilancio comunale e non incide sul "Fondo Risorse Decentrate" ;
- che l'attuazione della presente delibera avverrà sotto la diretta responsabilità del responsabile del servizio personale e del responsabile del servizio economico finanziario, garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e di regolamento;

**DI DARE ATTO** che l'indennità di posizione viene liquidata mensilmente tramite busta paga, mentre l'indennità di risultato viene liquidata l'anno successivo in base alle valutazioni dei responsabili;

**DI DARE ATTO** della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale, con particolare riferimento al PEG affidato con atto della Giunta Comunale n. 108 del 10.06.2019;

**DI ASSEGNARE** la sopra detta somma di € 137.813,83 al Responsabile del Settore Personale ed al responsabile del settore economico finanziario, al quale sono assegnati i Capitoli di spesa cui fanno capo le Retribuzioni di posizione e di risultato;

**DI DISPORRE** l'esecuzione degli indirizzi e determinazioni di cui al presente Atto rispettivamente al responsabile del settore personale ed al responsabile del settore economico-finanziario;

**DI INDIVIDUARE** nel sopra detto Responsabile del Settore Personale, il Responsabile del

Procedimento di cui al presente Atto, in quanto competente per materia;

**DI DARE INCARICO** all'Ufficio proponente di trasmettere, ai fini di quanto innanzi, copia del presente provvedimento alle RSU ed alle OO.SS.;

**DI STABILIRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul portale informatico del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea".

**DI AVVISARE** che, ai sensi del co. 4, art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:

- giurisdizionale al TAR LECCE entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

**DI DARE ATTO** che, in base all'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'art. 1, co. 41 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento.

**DI DICHIARARE**, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii. (TUEL).

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Ing Francesco LUPOLI

f.to Dott.ssa Marcella CALIA

**SI ATTESTA che la presente deliberazione:**

A) è stata trasmessa

in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N. \_\_\_\_\_ del 02/08/2019

al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

B) è divenuta esecutiva il giorno 17/07/2019

perché dichiara immediatamente eseguibile

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 02/08/2019 (N° 1303 Registro Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale [www.comune.pulsano.ta.it](http://www.comune.pulsano.ta.it) per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, Li 02/08/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
f.to Arcangelo Libera